



**LUMSA**  
UNIVERSITÀ

Decreto Rettorale n. 2535

**Emanazione del Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche della LUMSA**

**IL RETTORE**

visto lo Statuto della LUMSA emanato con Decreto Rettorale 1° agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2022,

**DECRETA**

È emanato il Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento della LUMSA, parte integrante del presente decreto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale d'Ateneo ed abroga il Regolamento elettorale per l'elezione delle rappresentanze negli organi, emanato con decreto rettorale 31 ottobre 2017, n. 1856.

Roma, 28 febbraio 2022



**Il Rettore**  
Prof. Francesco Bonini

# **Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche della LUMSA**

## **Art. 1 Indizione delle elezioni**

Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto affisso all'albo dell'Università e pubblicato sul sito web dell'Università almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale decreto indica le rappresentanze da eleggere, di cui all'art. 2 del presente regolamento, le modalità per il deposito delle liste dei candidati, la sede, il giorno e l'orario fissati per le votazioni.

## **Art. 2 Rappresentanze da eleggere**

I rappresentanti da eleggere sono uno/a studente/ssa per ogni corso di laurea attivo nei vari Dipartimenti della LUMSA.

## **Art. 3 Commissione elettorale**

Per l'organizzazione delle operazioni elettorali è costituita una commissione elettorale, della quale fanno parte il Rettore, o suo delegato, il Direttore Generale o suo delegato, un funzionario dell'amministrazione universitaria, un rappresentante dei docenti.

## **Art. 4 Elettorato attivo**

Hanno diritto al voto gli studenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino iscritti in corso o fuori corso da non più di due anni, con ordinamento triennale, magistrale, a ciclo unico.

## **Art. 5 Elettorato passivo**

Sono eleggibili gli studenti iscritti in corso alla data di svolgimento delle elezioni a condizione che le candidature e le liste elettorali siano presentate con le modalità indicate nell'articolo 7.

## **Art. 6 Elenchi elettorali**

La commissione elettorale, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, predispone e affigge all'albo dell'Università appositi elenchi elettorali dai quali risultano gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli eventuali ricorsi contro gli elenchi devono essere presentati alla commissione elettorale entro il trentatreesimo giorno precedente le elezioni.

La suddetta commissione decide sui ricorsi entro 48 ore.

## **Art. 7 Candidature e liste elettorali**

1. Le candidature e le liste elettorali sono presentate con le seguenti modalità:

in ciascun consiglio di dipartimento gli studenti eleggono un rappresentante per ogni corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, a meno che il dipartimento abbia solo 1 o 2 corsi di laurea, per cui diventa necessario l'elezione di più rappresentanti fino al raggiungimento di n. 3 rappresentanti in ogni consiglio di dipartimento. Le liste dei candidati devono essere sostenute da almeno 30 elettori per le lauree triennali, 20 per le lauree magistrali e 40 per le lauree magistrali a ciclo unico.

2. Ogni lista deve essere contraddistinta da una denominazione e/o simbolo e deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo "candidature studenti".

3. Nessuno studente può candidarsi per un organo di dipartimento diverso da quello cui afferisce il corso di laurea al quale è iscritto.

4. Tutti i sottoscrittori devono godere dell'elettorato attivo per l'elezione in vista della quale la lista è presentata.

Inoltre:

- nessun candidato può essere incluso in più liste per l'elezione dei rappresentanti;
- nessuno studente può sostenere mediante sottoscrizione più di una lista per l'elezione dei rappresentanti;

• ciascuna lista deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa entro le ore 12:00 del diciannovesimo giorno precedente le elezioni. Il deposito deve essere effettuato da un candidato o da un sostenitore della lista.

5. La commissione elettorale verificata la regolarità delle candidature e delle liste, il numero di sottoscrizioni e la loro conformità al presente regolamento provvede, altresì, a rendere pubbliche le candidature e le liste, mediante affissione nell'albo dell'Università e nelle bacheche dei dipartimenti interessati.

Qualora, dopo la suddetta verifica, nel caso in cui il numero dei sottoscrittori della lista è inferiore a quello richiesto e quando siano state riscontrate altre irregolarità, la commissione elettorale ne dà comunicazione tempestiva mediante affissione all'albo dell'Università, con invito a regolarizzare la lista entro 2 giorni dall'affissione della comunicazione, fermo restando l'ordine di presentazione delle liste. Le candidature e le liste possono essere contestate dagli interessati entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo.

I ricorsi sono decisi dalla commissione elettorale entro le successive 48 ore.

L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni che precedono, è di competenza degli uffici amministrativi.

## **Art. 8 Propaganda elettorale**

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo alla pubblicazione delle candidature e delle liste da parte della Commissione elettorale e cessa comunque alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.

## **Art. 9 Seggio elettorale**

1. Il seggio elettorale, unico per tutte le categorie di elettori, è così composto:

- da un presidente e da uno o più vice presidenti, appartenenti alla categoria dei professori di ruolo o al personale amministrativo, con qualifica di funzionario. Ai vice presidenti è affidato il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e di farne le veci in caso di temporanea assenza o impedimento;

- da quattro componenti - scrutatori tra i quali verrà individuato, dal presidente del seggio, colui che svolgerà anche i compiti di segretario.

2. Il seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il presidente o uno dei vice

presidenti e complessivamente almeno due degli altri componenti.

## **Art. 10** **Schede**

Su ogni scheda sono riportate le denominazioni e/o i simboli delle liste presentate, elencate secondo l'ordine di presentazione, e i nomi dei candidati.

## **Art. 11** **Operazioni elettorali**

1. Nel seggio saranno disponibili gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Le operazioni elettorali si svolgono con le seguenti modalità:

a) identificazione dell'elettore da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio a mezzo del libretto universitario o di altro documento valido e verifica della sua iscrizione nell'elenco elettorale;

b) apposizione della firma dell'elettore sull'elenco elettorale in corrispondenza del proprio nome;

c) consegna all'elettore della scheda di votazione;

d) ingresso dell'elettore nell'apposita cabina per l'esercizio del voto;

e) consegna della scheda, debitamente chiusa, al presidente o a uno dei componenti del seggio, che la introduce nell'apposita urna sigillata.

2. Il voto è personale e segreto.

3. Il voto deve essere espresso, con la matita copiativa ricevuta dal componente del seggio, in modo non equivoco mediante:

- l'apposizione di un segno sulla scheda nello spazio riservato alla denominazione della lista;

- l'apposizione di un segno sulla scheda nello spazio riservato al simbolo della lista;

- l'indicazione del nominato del candidato prescelto.

4. Ogni elettore può votare un solo nominativo, scelto fra i candidati. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio;

b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far conoscere il proprio voto;

c) che contengono voti espressi per più liste o nelle quali risulti espressa più di una preferenza;

d) che contengono un voto espresso per una lista, accompagnato da una preferenza a favore di un candidato di un'altra lista.

5. Qualora nella scheda sia espressa la preferenza per un candidato, senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a segnare la casella con la denominazione o il simbolo della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista di appartenenza di esso.

## **Art. 12** **Scrutinio**

1. Chiuse le operazioni di voto, si procede pubblicamente allo scrutinio dei voti, di cui viene redatto apposito verbale.

2. A tale operazione può essere presente un rappresentante per ogni lista designato con comunicazione firmata da tutti i candidati della lista, che deve pervenire alla Segreteria amministrativa entro i due giorni successivi a quello di affissione delle liste ammesse alla competizione elettorale.

3. In caso di contestazione di un voto, il presidente ne può decidere provvisoriamente

l'attribuzione; il rappresentante di lista opponente può chiedere che il suo rilievo venga posto a verbale affinché possa essere esaminato successivamente dalla commissione elettorale che decide al riguardo.

4. Risulta vincitrice la lista che ha ottenuto più voti. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista. Qualora sia espressa la preferenza solo per la denominazione o il simbolo della lista il voto viene assegnato al candidato che precede nell'ordine di lista.

5. Concluse le operazioni di scrutinio i membri del seggio firmano il processo verbale che, a cura del presidente, è trasmesso alla commissione elettorale, unitamente alle schede votate, a quelle residue e a tutto il materiale avuto in dotazione.

### **Art. 13 Proclamazione degli eletti**

1. La commissione elettorale, dopo aver controllato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, redige verbale nel quale riporta, in base ai risultati elettorali, i nominativi degli eletti con le relative liste e lo invia al Rettore.

2. Il Rettore proclama, entro sette giorni dalla comunicazione da parte della commissione elettorale, l'esito delle elezioni con suo decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante affissione all'albo dell'Università.

3. La documentazione elettorale viene conservata per un quinquennio.

### **Art. 14 Sostituzione degli eletti**

1. Nei casi di non accettazione, rinuncia o cessazione a qualsiasi titolo dei rappresentanti degli studenti la sostituzione avviene con il subentro del primo dei non eletti, appartenente alla stessa lista. Se si è verificata parità tra più liste, subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto più preferenze nell'ambito di tali liste.

2. Una volta esaurite le liste, non si procede a nuove elezioni. Il Presidente del corso di studio convoca l'Assemblea degli studenti del corso per la designazione di un "portavoce", il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di corso di studio, del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio degli studenti fino a nuove elezioni.

3. La procedura di cui al comma precedente si applica anche ai corsi di laurea di nuova istituzione fino a che non si organizzano nuove elezioni.

### **Art. 15 Durata in carica e decadenza**

1. Gli eletti entrano in carica l'anno accademico successivo a quello in cui si svolge il procedimento elettorale e rimangono in carica tre anni.

2. Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, perda il diritto all'elettorato passivo.